



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 18/05/2016 N. 56

Oggetto: RECUPERO RIMBORSO SPESE LEGALI. INDIRIZZI

L'anno **duemilasedici**, addi **diciotto**, del mese di **maggio**, alle ore **12,30** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza **FERRANDINO GIUSEPPE**, nella sua qualità di **SINDACO**.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
FERRANDINO VINCENZO	VICE SINDACO	SI
AMBROSINO ROSA ANNA	ASSESSORE	SI
FERRANDINO PAOLO	ASSESSORE	SI
MIGLIACCIO PASQUALINO	ASSESSORE	SI
CRISCUOLO CARMEN	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

Premesso che:

- L'art. 7-bis, comma 1, D. L 19 giugno 2015 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n.125 che ha disposto modifiche del comma 5 dell'art.86 del D.Lgs. 267/00 Testo Unico degli Enti Locali ha introdotto -tra l'altro- la previsione di rimborso delle spese legali per gli amministratori locali coinvolti in procedimenti penali a causa del mandato, sancendone l'ammissibilità, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

- assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- assenza di dolo o colpa grave.

- Ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 25.06.1983 n.347, peraltro, l'ente nel perseguimento dei propri fini istituzionali, deve assicurare il patrocinio gratuito ai dipendenti che si trovino

implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, essendo la difesa destinata a far accertare la liceità o la legittimità del comportamento posto in essere, direttamente riconducibile all'Ente come azione propria di quest'ultimo, a condizione che il procedimento si sia risolto con assoluzione con formula piena, in assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato, in presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti, ed in assenza di dolo o colpa grave.

- Pervengono all'ente -in esito a procedimenti conclusi con assoluzione con la formula più ampia, e/o di archiviazione, numerose istanze di rimborso di spese legali da parte di amministratori e funzionari coinvolti in procedimenti penali per fatti connessi all'esercizio del mandato ed a causa di esso, di volta in volta esaminate dagli uffici in relazione alla natura della formula assolutoria, alla verifica del conflitto di interesse tra l'ente ed il soggetto istante anche ex post, alla assenza di dolo o di colpa nella condotta all'origine del procedimento, alla legittimità amministrativa degli atti adottati.

- Le istanze di rimborso, quando risultassero fondate all'esito della istruttoria e sulla base delle sentenze prodotte dagli istanti, possono determinare il pagamento di rilevanti importi da parte dell'ente, sia in considerazione del numero dei procedimenti incardinati che delle complesse vicende processuali dei soggetti coinvolti.

- Il Comune di Ischia tenuto al rimborso nei casi espressamente previsti dalla legge e sussistendone i presupposti, ha l'obbligo ripetere dall'originario denunciante o da chiunque abbia dato causa al procedimento con la propria condotta dolosa o colposa, la somma che l'ente è tenuto a rimborsare ad amministratori e funzionari per le spese legali sostenute nel procedimento subito per fatti ed atti connessi allo svolgimento del mandato, non potendo rimanere imputati all'ente e quindi alla collettività, i costi per spese di giustizia sopportati a causa di procedimenti penali quando essi non dovevano nemmeno iniziare, come è acclarato in tutti i casi nei quali l'archiviazione venga richiesta dal Pubblico Ministero procedente all'esito delle indagini conseguenti alla presentazione di denunce o querele, stante l'obbligatorietà dell'azione penale nel nostro ordinamento in presenza di *notizia criminis* da chiunque provenga.

- La rilevanza causale del complessivo comportamento del denunciante nella produzione dell'evento dannoso subito dal Comune, non può infatti ritenersi esclusa sulla base di quanto previsto dall'ordinamento in tema di inizio e prosecuzione dell'azione penale, giacché, se non può negarsi il potere-dovere del Pubblico Ministero, titolare dell'azione penale, di vagliare la fondatezza della notizia di reato, non di meno può fondatamente dubitarsi che l'intervento dell'Autorità Giudiziaria nel procedimento non può né deve costituire una scriminante idonea a sollevare il denunciante da ogni responsabilità civile e ciò non solo quando si dimostri ex post che egli ha agito con dolo (ricorrendo in tal caso la più grave ipotesi delittuosa di cui all'art.368 c.p. *Calunnia*, reato perseguibile d'ufficio o su denuncia del soggetto innocente, falsamente accusato) ma anche nel caso in cui il denunciante abbia anche solo colposamente ignorato l'obbligo di correttezza e di diligenza che la legge impone a qualsiasi cittadino in virtù del generalissimo principio del *neminem ledere* ex art.2043 c.c. (Cfr.Tribunale di Roma Sent.14 aprile 1989 "*Se è indiscutibile che il giudice dispone di strumenti adeguati per sceverare, con immagine evangelica, il loglio dal grano, è peraltro del pari certo che tale potere non può essere considerato di per sé come preclusivo all'insorgere della responsabilità civile di soggetti che con proprie iniziative hanno provocato l'intervento del giudice stesso, intervento poi sfociato nell'adozione, in ipotesi anche non adeguatamente meditata o suffragata da riscontri, di quei procedimenti di cui si lamenta la dannosità*")

- Peraltro lo stesso Tribunale sottolinea come la posizione del magistrato inquirente, nell'attuale ordinamento, non può essere considerata idonea ad assorbire ogni elemento pregresso portato al suo esame, giacché egli stesso ben può essere deviato nel suo

libero convincimento da prospettazioni colposamente nocive per il soggetto accusato svolte doviziosamente dal denunciante, risultando l'estraneità dell'incolpato solo a seguito della doverosa attività di indagine conseguente alla denuncia presentata.

Si deve quindi sostenere che chi contribuisce con la propria *azione* od *omissione colpevole* o mediante comportamento *irresponsabile* e *negligente*, a causare ad altri danno ingiusto concorrendo ad un erroneo convincimento dell'autorità procedente, deve essere chiamato a rispondere civilmente del suo operato, in quanto è indiscutibile che i poteri di accertamento dell'inquirente, pur sussistenti nella loro pienezza, possono subire condizionamenti in base ad elementi di fatto con corrispondenti al vero, forniti da soggetti che versano *in colpa* per *leggerezza* e/o *negligenza* in forza di un antiggiuridico e presunto diritto alla denuncia di ipotesi di reato quand'anche insussistenti. (in tal senso Cfr.Tr.Rm.Sent.14/89).

RITENUTO che corrisponde all'interesse pubblico, ed anzi nel suo doveroso perseguimento, adottare ogni iniziativa per tenere indenne il Comune di Ischia dagli oneri derivanti dalle richieste di rimborso per spese di giustizia da parte di amministratori e dipendenti ai sensi del combinato disposto dell'art. 7-bis, comma 1, D. L 19 giugno 2015 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n.125 che ha disposto modifiche del comma 5 dell'art.86 del D.Lgs. 267/00, nonché ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 25.06.1983 n.347 in tutti i casi in cui il procedimento sia imputabile ad iniziativa dolosa o colposa di terzi.

Visto il D.Lgs 267/00

Visto il Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune di Ischia approvato e vigente.

Visti i pareri resi dai Responsabili degli Servizi interessati ai sensi del D.lgs 267/00.

Con voti unanimi resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

-La premessa è parte integrante del deliberato e ne costituisce linea di indirizzo per gli uffici.

- Autorizzare il legale rappresentante dell'ente, caso per caso, a seguito di approfondita istruttoria degli uffici competenti *ratione materiae*, ad attivare nei confronti dell'originario denunciante o di chiunque altri abbia dato causa con la propria condotta *dolosa* o *colposa* ai procedimenti, le azioni esperibili nell'interesse del Comune di Ischia per il recupero delle spese sostenute per le finalità di cui in premessa.

- stabilire che per l'effetto delle previsioni di cui al D.L. 78 del 19.06.2015 di modifica all'art. 86 del D.lgs 267/2000 in tutti i casi di richiesta di rimborso delle spese legali da parte di amministratori e dipendenti, sussistendone i presupposti di legge, sarà disposto, previa istruttoria un rimborso corrispondente ai parametri medi di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge 247 del 31.12.2012.

- demandare ai Responsabili dei Servizi interessati *ratione materiae* la esecuzione della presente deliberazione che costituisce ad ogni effetto atto di indirizzo cui uniformare l'attività amministrativa.

Con separata ed unanime votazione

DELIBERA

-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile attesa l'urgenza ai sensi dell'art 134. C. 4 del T.U. 267/2000

Il Presidente
Ing. Giuseppe Ferrandino

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio

RELAZIONE ISTRUTTORIA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Li

Il Funzionario

.....

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

.....
.....
.....

Li

Il Responsabile del Settore

Visto: Il Responsabile dell'Area

.....

.....

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:


.....
.....
.....

Li

Il Responsabile del Settore

Visto: Il Responsabile dell'Area

.....



IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

Somma da impegnare €..... Cap.

Missione.....

Somma stanziata in bilancio €.....

Titolo

Somme già impegnate €.....

Somma disponibile €.....

IMPEGNO N.

Li

Il Responsabile del Settore

Visto: Il Responsabile dell'Area

.....

.....

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

~~10 GIU. 2016~~
Il Responsabile


Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio



CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 15915 del ~~10 GIU. 2016~~

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____
Prot. N. _____

- la delibera è legittima
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio